



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA - TEMPIO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del **07-08-2020**

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020. Conferma impianto tariffario 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 e applicazione delle riduzioni per gli operatori economici che hanno dovuto sospendere le proprie attività produttive a causa dell'emergenza Covid-19.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette**, del mese di **agosto**, alle ore **18:40**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Lai Francesco	P	Ruiu Gian Piero	A
Burrai Gianfranco	P	Zirottu Maurizio	A
Mattana Matteo	P	Amadori Gian Paolo	A
Meloni Giuseppe	P	Lecca Pamela	A
Molino Gavino	P	Inzaina Giovanni Antonio	P
Murrighili Pierino	P	Ventroni Gianluca	A
Piredda Teodoro Andrea	P		

Assegnati n. 13 Presenti n. 8
In carica n. 13 Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Matteo Mattana in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gianluca Cocco
- Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Azzena, Gelsomino e Maludrottu;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti, altresì:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga..’ ” (lett. f);

o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24.04.2020, n.27, che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019 e del correlato Piano economico-finanziario 2019, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti del 2019 e dal quale sono emersi costi complessivi per l’anno 2019 pari ad € **1.191.000,00**, così ripartiti:

- COSTI FISSI € 275.712,75
- COSTI VARIABILI € 915.287,25

Dato atto che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Dato atto che le tariffe relative all’anno 2019, al netto dell’addizionale provinciale del 5%, che si intendono confermare per l’anno 2020, fatti salvi gli eventuali conguagli pluriennali, positivi o negativi, in caso di scostamenti emergenti dal Piano economico-finanziario 2020, da approvare entro il 31/12/2020, sono articolate nel seguente modo:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
N. componenti	Tariffa fissa a mq	Tariffa variabile quota annua
1	0,54	55,29
2	0,63	129,02

3	0,71	165,88
4	0,77	202,75
5	0,79	267,26
≥ 6	0,78	313,34

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Sott.	Descrizione Categoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile a mq
1.		musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06	0,53
2.		campeggi, distributori carburanti	0,15	1,24
3.		stabilimenti balneari	0,15	0,96
4.		esposizioni, autosaloni	0,11	0,96
5.		alberghi con ristorante	0,32	2,74
	5.1	agriturismo e altre strutture ricettive simili con ristorazione	0,16	1,47
6.		alberghi senza ristorante	0,20	1,68
	6.1	bed & breakfast, agriturismo e altre strutture simili senza ristorazione	0,11	1,16
7.		case di cura e riposo	0,18	1,64
8.		uffici, agenzie, studi professionali	0,21	1,95
9.		banche, istituti di credito	0,16	1,16
10.		negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,20	1,89
11.		edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21	1,89
12.		attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,20	1,68
13.		carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,20	1,68
14.		attività industriali con capannone di produzione	0,18	1,59

15.		attività artigianali di produzione beni specifici	0,19	1,76
16.		ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,82	8,63
17.		bar, caffè, pasticceria	0,61	7,16
18.		supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41	4,00
19.		plurilicenze alimentari e/o miste	0,44	3,96
20.		ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,82	3,79
21.		dscoteche, night club	0,36	3,25

Vista la delibera Arera n. 158 del 07 Maggio 2020 relativa all'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19;

Considerato, in particolare che, con la suddetta delibera 158/2020, si prevedono obbligatoriamente delle riduzioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche che abbiano subito la sospensione delle proprie attività produttive a causa dell'emergenza Covid-19, prescrivendo:

- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1a* dell'*Allegato A*) alla suddetta delibera ed enucleate dal d.P.R. 158/99, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, mediante appositi provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), la ridefinizione - **ai fini del calcolo della quota variabile** - degli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione *Kd* (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1b* dell'*Allegato A*) alla suddetta delibera ed enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione mediante appositi provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), la ridefinizione - **ai fini del calcolo della quota variabile** - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione *Kd*, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;

- per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 2* dell'*Allegato A*) alla suddetta delibera ed enucleate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, il contribuente può richiedere all'Ente territorialmente competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività, sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo i criteri di cui ai punti precedenti;

Dato atto che le richiamate tabelle necessitano di essere adeguate all'evoluzione normativa in materia;

Considerato che, in Sardegna, sulla base delle vigenti ordinanze presidenziali, non risultano allo stato attuale attività soggette alla chiusura, per cui si ritiene di applicare, a beneficio delle attività produttive che hanno subito una sospensione, la riduzione della quota variabile della tariffa TARI 2020, mediante riproporzionamento ai giorni di chiusura del coefficiente di produttività dei rifiuti Kd, approvato in seno al Piano Tari 2019;

Ritenuto opportuno, sulla base dei provvedimenti nazionali e regionali, individuare, per ciascuna categoria di attività soggetta a sospensione, anche solo parziale, presente sul territorio comunale, i giorni di chiusura da applicare alla formula di calcolo della quota variabile della tariffa TARI 2020, sulla base della seguente tabella:

Tipologia attività	N. giorni di sospensione	Rif. normativi
Distributori di carburante	0	D.P.C.M 11.03.2020
Campeggi	56 giorni (dal 23 marzo al 17 maggio)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Stabilimenti balneari	56 giorni (dal 23 marzo al 17 maggio)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Esposizioni, autosaloni	53 giorni (dal 12 marzo al 3 maggio)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020

		Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Alberghi e altre strutture ricettive	67 giorni (dal 12 marzo al 17 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020 Nota: apertura limitata ai soli ospiti autorizzati a spostarsi per necessità, ritenuta dall'Ente meritevole di beneficio della riduzione della tariffa
Uffici, Agenzie, Studi professionali	41 giorni (dal 23 marzo al 3 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Studi di medici, dentisti, veterinari, architetti, ingegneri	0	D.P.C.M 11.03.2020
Attività immobiliari	0	D.P.C.M 11.03.2020
Banche e istituti di credito	0	D.P.C.M 11.03.2020
Negozi di abbigliamento e Calzature Ferramenta Altri beni durevoli	67 giorni (dal 12 marzo al 17 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Cartolerie, librerie e negozi per bimbi, Negozi di fiori e piante	53 giorni (dal 12 marzo al 3 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 17 del 04.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 19 del 13.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020

		Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	0	D.P.C.M 11.03.2020
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	56 giorni (dal 23 marzo al 17 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 17 del 04.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 19 del 13.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	D.P.C.M 11.03.2020
Attività industriali con capannone di produzione	56 giorni (dal 23 marzo al 17 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 17 del 04.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 19 del 13.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Attività artigianali di produzione beni specifici	56 giorni (dal 23 marzo al 17 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 17 del 04.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 19 del 13.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Attività di beni specifici relative alla produzione e vendita di beni alimentari e alle coltivazioni agricole e servizi connessi	41 giorni (dal 23 marzo al 3 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 17 del 04.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 19 del 13.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020

		17.05.2020
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	67 giorni (dal 12 marzo al 17 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 17 del 04.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 19 del 13.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Bar, Caffè, Pasticcerie	67 giorni (dal 12 marzo al 17 maggio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 17 del 04.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 19 del 13.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0	D.P.C.M 11.03.2020
Plurilicenze alimentari e/o miste	0	D.P.C.M 11.03.2020
Ortofrutta, pescherie	0	D.P.C.M 11.03.2020
Discoteche, night club	125 (dal 12 marzo al 14 luglio 2020)	D.P.C.M 11.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020 D.P.C.M 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 17 del 04.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 19 del 13.04.2020 Ordinanza P.d.R. n. 20 del 02.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 23 del 17.05.2020 Ordinanza P.d.R. n. 34 del 15.07.2020

Dato atto che i coefficienti Kd applicati all'esercizio 2019 per la determinazione della quota variabile delle tariffe TARI delle utenze non domestiche presenti sul territorio sono i seguenti:

Categoria	Valore Kd quota variabile
campeggi, distributori carburanti	5,9
stabilimenti balneari	4,55
esposizioni, autosaloni	4,55
alberghi con ristorante	13
Agriturismo e altre strutture ricettive simili con ristorazione	7
alberghi senza ristorante	8
B&B , agriturismo e altre strutture ricettive simili senza ristorazione	5,5
uffici, agenzie , studi professionali	9,26
banche, istituti di credito	5,51
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98
attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8
carrozzeria, autofficina, elettrauto	8
attività industriali con capannone di produzione	7,53
attività artigianali di produzione beni specifici	8,34
ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	41
bar, caffè, pasticceria	34
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19
plurilicenze alimentari e/o miste	18,8
ortofrutta, pescherie, fiori e piante	18
discoteche, night club	15,43

Dato atto che, tenuto conto dei giorni di chiusura, anche parziale, delle attività produttive presenti sul territorio di Loiri Porto San Paolo, applicando la formula $Kd \times [(365-pc)/365]$ (dove per pc si intendono i giorni di chiusura), i coefficienti Kd da utilizzare per la determinazione della quota variabile della tariffa TARI 2020, divengono, per ciascuna specifica attività, i seguenti:

Attività produttiva	Valore Kd quota variabile
Campeggi	$5,9 \times [(365-56)/365] = 4,99$
Distributori di carburante	$5,9 \times [(365-0)/365] = 5,9$
Stabilimenti balneari	$4,55 \times [(365-56)/365] = 3,85$
Esposizioni, Autosaloni	$4,55 \times [(365-53)/365] = 3,89$
Alberghi con ristorante	$13 \times [(365-67)/365] = 10,61$
Agriturismo e altre strutture ricettive simili con ristorazione	$7 \times [(365-67)/365] = 5,72$
alberghi senza ristorante	$8 \times [(365-67)/365] = 6,53$
B&B , agriturismo e altre strutture ricettive simili senza ristorazione	$5,5 \times [(365-67)/365] = 4,49$
uffici, agenzie, studi professionali (eccetto quelli che non hanno subito la sospensione)	$9,26 \times [(365-41)/365] = 8,22$
Studi di medici, dentisti, veterinari, architetti, ingegneri, attività immobiliari	$9,26 \times [(365-0)/365] = 9,26$
banche, istituti di credito	$5,51 \times [(365-0)/365] = 5,51$
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	$9 \times [(365-67)/365] = 7,35$
Cartolerie, librerie e negozi per bimbi, Negozi di fiori e piante	$9 \times [(365-53)/365] = 7,69$
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	$8,98 \times [(365-0)/365] = 8,98$
attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	$8 \times [(365-56)/365] = 6,77$
carrozzeria, autofficina, elettrauto	$8 \times [(365-0)/365] = 8$

attività industriali con capannone di produzione	$7,53 \times [(365-56)/365] = 6,38$
attività artigianali di produzione beni specifici	$8,34 \times [(365-56)/365] = 7,06$
Attività di beni specifici relative alla produzione e vendita di beni alimentari e alle coltivazioni agricole e servizi connessi	$8,34 \times [(365-41)/365] = 7,40$
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	$41 \times [(365-67)/365] = 33,47$
Bar, caffè, pasticceria	$34 \times [(365-67)/365] = 27,76$
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	$19 \times [(365-0)/365] = 19$
Plurilicenze alimentari e/o miste	$18,8 \times [(365-0)/365] = 18,8$
Ortofrutta, pescherie,	$18 \times [(365-0)/365] = 18$
Fiori e piante	$18 \times [(365-53)/365] = 15,39$
Discoteche, night club	$15,43 \times [(365-125)/365] = 10,15$

Rilevato che dall'applicazione delle suddette riduzioni ai coefficienti di produttività dei rifiuti scaturiscono, per le utenze non domestiche, le seguenti tariffe:

Descrizione Categoria	Tariffa fissa a mq	Tariffa variabile a mq
campeggi	0,15	1,05
distributori carburanti	0,15	1,24
stabilimenti balneari	0,15	0,81
esposizioni, autosaloni	0,11	0,82
alberghi con ristorante	0,32	2,23
agriturismo e altre strutture ricettive simili con ristorazione	0,16	1,20
alberghi senza ristorante	0,20	1,37
bed & breakfast, agriturismo e altre strutture simili senza ristorazione	0,11	0,95
uffici, agenzie, studi professionali	0,21	1,73
Studi di medici, dentisti, veterinari, architetti, ingegneri, attività immobiliari	0,21	1,95
banche, istituti di credito	0,16	1,16
negozi abbigliamento, calzature, altri beni libreria, cartoleria, ferramenta e durevoli	0,20	1,55
Cartolerie, librerie e negozi per bambini, negozi di fiori e piante	0,20	1,61
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21	1,89
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,20	1,43

Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,20	1,68
Attività industriali con capannone di produzione	0,18	1,34
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,19	1,49
Attività di beni specifici relative alla produzione e vendita di beni alimentari e alle coltivazioni agricole e servizi connessi	0,19	1,55
ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,82	7,05
bar, caffè, pasticceria	0,61	5,84
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41	4,00
plurilicenze alimentari e/o miste	0,44	3,96
ortofrutta, pescherie	0,82	3,79
fiori e piante	0,82	3,23
discoteche, night club	0,36	2,14

Evidenziato che del mancato gettito derivante dalle riduzioni delle tariffe della quota variabile delle utenze non domestiche, stimabili allo stato attuale in circa € 20.000,00, non sono ancora chiare le relative modalità di copertura finanziaria: se mediante redistribuzione pluriennale negli esercizi successivi o se, come auspicato da più parti, mediante ristoro da parte dello Stato in sede di conversione del Decreto n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni);

Ribadito che le suddette tariffe, unitamente a quelle delle utenze domestiche, sono suscettibili di adeguamento negli esercizi 2021-2023, in relazione ad eventuali scostamenti che dovessero emergere in sede di approvazione, entro il 31/12/2020, del Piano economico-finanziario 2020;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019,

che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, la cui legge di conversione, pubblicata in S.O. n. 25 della G.U. n. 180 del 18/07/2020, ha differito ulteriormente al 30 settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e, con esso, le relative tariffe e aliquote dei tributi comunali, anche per gli Enti che hanno già approvato il proprio bilancio;

Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 5 del 14/04/2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina della TARI (rivisitato a seguito dell'abolizione della IUC e di alcuni adeguamenti resi necessari) approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 07/08/2020;

Ribadita l'esigenza e l'opportunità di confermare le tariffe TARI approvate nel 2019, applicando alle stesse le richiamate riduzioni prescritte dall'Arera con deliberazione n. 158/2020;

Udito il dibattito riportato nel verbale della discussione relativo all'argomento in oggetto

Alle ore 21.55 rientra in aula il consigliere Meloni

Con n. 7 voti favorevoli, resi per alzata di mano e 1 astenuto (Consigliere Inzaina)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

Di **confermare**, per l'anno 2020, le tariffe TARI approvate per l'anno 2019, applicando alle stesse le riduzioni prescritte dall'Arera per i periodi di sospensione dell'attività, subiti, a causa dell'emergenza Covid-19, dalle utenze non domestiche;

Di **dare atto** che le tariffe TARI 2020, alla luce delle suddette riduzioni sono le seguenti:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. componenti	Tariffa fissa a mq	Tariffa variabile quota annua
1	0,54	55,29
2	0,63	129,02
3	0,71	165,88
4	0,77	202,75
5	0,79	267,26
≥ 6	0,78	313,34

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione Categoria	Tari	tariffa fissa a mq	tariffa variabile a mq
campeggi		0,15	1,05
distributori carburanti		0,15	1,24
stabilimenti balneari		0,15	0,81
esposizioni, autosaloni		0,11	0,82
alberghi con ristorante		0,32	2,23
agriturismo e altre strutture ricettive simili con ristorazione		0,16	1,20
alberghi senza ristorante		0,20	1,37
bed & breakfast, agriturismo e altre strutture simili senza ristorazione		0,11	0,95

uffici, agenzie, studi professionali	0,21	1,73
Studi di medici, dentisti, veterinari, architetti, ingegneri, attività immobiliari	0,21	1,95
banche, istituti di credito	0,16	1,16
negozi abbigliamento, calzature, altri beni libreria, cartoleria, ferramenta e durevoli	0,20	1,55
Cartolerie, librerie e negozi per bambini, negozi di fiori e piante	0,20	1,61
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21	1,89
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,20	1,43
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,20	1,68
Attività industriali con capannone di produzione	0,18	1,34
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,19	1,49
Attività di beni specifici relative alla produzione e vendita di beni alimentari e alle coltivazioni agricole e servizi connessi	0,19	1,55
ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,82	7,05
bar, caffè, pasticceria	0,61	5,84
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41	4,00
plurilicenze alimentari e/o miste	0,44	3,96
ortofrutta, pescherie	0,82	3,79
fiori e piante	0,82	3,23
discoteche, night club	0,36	2,14

Di **dare atto** che le suddette tariffe sono suscettibili di adeguamento mediante distribuzione negli esercizi 2021-2023, in relazione ad eventuali scostamenti che dovessero emergere in sede di approvazione, entro il 31/12/2020, del Piano economico-finanziario 2020;

Di **demandare** alla società comunale Multiservice, sotto il coordinamento dell'Amministratore unico e del Responsabile del Servizio tributi, il compito di applicare le suddette tariffe e di elaborare i relativi avvisi di pagamento in ottemperanza alle stesse;

Di **demandare** al Responsabile del Servizio Tributi il compito di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Di **dichiarare** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l'esigenza di assicurare l'immediato dispiegamento delle sue finalità.

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianluca Cocco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Cocco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gianluca Cocco

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il Presidente

F.to Matteo Mattana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell'art.32 c.1 L.69/2009) al n° del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal al _____, come prescritto dall'art.124, c.1, T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gianluca Cocco

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 07-08-20

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gianluca Cocco

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il presente atto è copia conforme all'originale
Loiri Porto San Paolo, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gianluca Cocco

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)